



Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0004031-27/03/2014-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

del Comune di **Mondovì (CN)**

Oggetto: Comune di Mondovì (CN) – deliberazione relativa al controllo ex art. 3, co. 57 L. n. 244/2007 su regolamento in materia di affidamento di incarichi esterni.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 61/2013/SRCPIE/REG approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 25/03/2014.

Funzionario preposto

Dot. Federico Sola

COMUNE DI MONDOVI' Reg.
Protocollo
n° **0008796** del 28/03/2014



1 633304 211590



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 61/2014/SRCPIE/REG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del 25 marzo 2014;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57;

Visto l'art. 46 del DL. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 133;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per la seduta odierna;

Udito il Magistrato Istruttore Adriano Gribaudo;

Premesso in fatto

Il Comune di Mondovì con nota del 7.1.2014, pervenuta al prot n. 148 del 10.1.2014, ha trasmesso a questa Sezione copia del Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni con contratti di lavoro autonomo, come modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 5.12.2013, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge 24.12.2007 n. 244.

Dall'esame di tale Regolamento ed in particolare del complesso dei relativi articoli, nel testo risultante a seguito della modifica approvata dalla Giunta comunale con la sopracitata deliberazione ed entrato in vigore il 13.1.2014, sono emersi profili di non conformità alla legge di alcune disposizioni. In primo luogo in ordine alla previsione (art. 6 comma 4) secondo cui *"Gli incarichi di importo inferiore ad 20.000,00 Euro possono essere conferiti all'esito di apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 9"*, che deroga all'obbligo di procedere attraverso una procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata; in secondo luogo in relazione alla previsione di cui all'art. 8 comma unico lett d), laddove prevede la possibilità di conferimento in via diretta altresì *"per incarichi per i quali, anche in relazione alla particolare esiguità del compenso, sussistano fondati motivi per ritenere che la procedura di selezione abbia esito infruttuoso"*, nonché infine in ordine alla previsione secondo cui (art. 17 co. 2) devono essere inviati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti le determinazioni di conferimento di incarico solo qualora comportino un importo superiore a € 5.000,00 su base annua, e non già ogniqualvolta la spesa complessiva sia comunque superiore ad € 5.000,00.

Ravvisata quindi una parziale difformità del citato Regolamento comunale con la disciplina vigente, così come interpretata dalla giurisprudenza contabile, il Magistrato istruttore ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione.

Considerato in diritto

La legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), nel dettare le regole alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, nonché di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, ha previsto la necessaria emanazione, da parte di ciascun ente locale, di norme regolamentari, da trasmettere alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione (obbligo esteso all'ipotesi di modifiche successive ai testi originariamente approvati).

Il comma 57 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 obbliga gli enti a trasmettere alla Corte dei conti le disposizioni regolamentari inerenti gli incarichi di collaborazione esterna, a qualunque titolo affidati. In base al dato testuale, l'efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte, che non è chiamata ad effettuare un controllo preventivo di legittimità ma, nella logica di

sistema, la trasmissione è da ritenere finalizzata all'esercizio delle competenze tipiche della magistratura contabile.

Al riguardo, necessario punto di partenza è la considerazione che tra le principali funzioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti rispetto agli enti locali vi è l'esercizio di un controllo di natura "collaborativa" nell'ambito del quale il legislatore, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, è libero di assegnare qualsiasi competenza, purché vi sia un fondamento costituzionale rinvenibile, in base ad una lettura adeguatrice, rispetto al nuovo assetto della Repubblica, delle norme originariamente dettate per lo Stato, quali gli artt. 100, 81, 97 primo comma e 28 della Costituzione (cfr. sentenza Corte cost. n. 179/2007).

In questo quadro, l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di atti e documenti, da parte degli enti locali, non può essere fine a se stesso, ma deve essere finalizzato allo svolgimento di specifiche funzioni, come messo in luce ripetutamente dalla giurisprudenza (cfr. Corte conti, sez. Autonomie, 24 aprile 2008 n. 6).

La trasmissione dei regolamenti deve ritenersi pertanto strumentale al loro esame e ad un'eventuale pronuncia della Sezione regionale. Questa forma di controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dovendosi assumere a parametro delle disposizioni regolamentari lo statuto dell'ente, i limiti normativi di settore (in particolare l'art. 7 del d.lgs n. 165/2001 e l'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000), oltre ad ogni altra disposizione legislativa che contenga indicazioni, anche di natura finanziaria, riferite a questa materia.

Fissati i parametri di raffronto, occorre verificare quali siano gli effetti del controllo.

Al riguardo va ricordato che la Corte costituzionale, ricostruendo il quadro complessivo dell'attività di controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali, ha ritenuto ascrivibile al riesame di legalità e regolarità (alla stessa maniera delle verifiche previste dall'art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 166/2005) anche il controllo ex art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (come era il tradizionale controllo di legalità) ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di misure correttive.

Lo strumento per raggiungere siffatto risultato, in una tipologia di controllo di natura collaborativa, può essere individuato nell'applicazione dell'iter procedurale dettato dall'art. 1 comma 168 della legge n. 266/2005 (ora abrogato dall'art. 3 comma 1 bis del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2013 e sostituito dal nuovo art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del citato d.l. n. 174/2012), norma che prevede specifiche pronunce da indirizzare all'ente controllato, rimettendo ad esso

l'adozione delle necessarie misure correttive, nonché la vigilanza sull'effettiva adozione delle misure stesse.

Dunque la disciplina dettata dall'art. 3, commi da 54 a 57, della legge n. 244/2007 stabilisce l'obbligo per gli enti locali di normazione regolamentare di limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca, nonché di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, ovviamente nel rispetto del quadro legislativo di riferimento.

In proposito è opportuno rammentare che i presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione sono specificamente enucleati dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. I citati presupposti costituiscono la codificazione di quanto ampiamente elaborato dalla giurisprudenza contabile in ordine al conferimento di atti di collaborazione esterna, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero per consulenze, studi, ricerche ecc...

In particolare, la disciplina vigente prevede che:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; è già stato in proposito chiarito che: *"il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento all'amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvate dal Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 42 del D.lvo 267/2000>"* (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09, nonché Sez. Reg. Lombardia, n. 244/08).
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) Sussista il requisito della "comprovata specializzazione anche universitaria": le amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa) a esperti muniti di tale requisito. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in

caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché' a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

e) Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti. In numerose deliberazioni le Sezioni Regionali di Controllo hanno ribadito che le disposizioni della legge 311/2004 (finanziaria 2005) concernenti la valutazione dell'organo interno di revisione, non sono state né abrogate esplicitamente dalla finanziaria per l'anno 2006 né sono incompatibili con la disciplina intervenuta successivamente, pertanto tale obbligo permane (Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 231/2009/par. del 14 maggio 2009; Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 506/2010/par. del 23 aprile 2010).

f) il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzate. In proposito si è posto il problema del se, ed in quali limiti, sia consentito l'affidamento diretto dell'incarico. In taluni casi, le amministrazioni fanno riferimento ai limiti previsti nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 163/2006. Tuttavia, la materia è estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi e, pertanto, non può farsi ricorso a detti criteri. Deve invece affermarsi che il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e che può prescindere solo in circostanze del tutto particolari, come per esempio procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;

g) l'atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione, in particolare: oggetto della prestazione, durata, modalità di determinazione del corrispettivo, termini di pagamento, verifiche del raggiungimento del risultato (indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo); in ogni caso, tutti i presupposti di legittimità del conferimento dell'incarico debbono trovare adeguata motivazione nelle delibere o determinazioni di affidamento.

Il Regolamento per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni, in particolare ne testo consolidato a seguito delle modifiche apportate dalla Giunta Comunale di Mondovì, appare, in linea generale, rispettoso del dettato normativo. Risulta necessario, tuttavia, che il Comune riveda il testo regolamentare in relazione al contenuto dei già menzionati artt. 6 co. 4, 8 lett. d) e 17 co. 2, in quanto non in linea con il disposto di legge e le interpretazioni giurisprudenziali.

I. Si fa riferimento, in primo luogo, a quanto disciplinato dall'art. 6 co. 4 in tema di adeguata pubblicità della procedura comparativa.

Il citato comma infatti prevede che solo qualora l'importo dell'incarico sia superiore alla soglia dei 20.000 euro, l'affidamento debba essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso, mentre negli altri casi la selezione del professionista esterno avviene mediante una procedura di valutazione di natura particolarmente ristretta e non prettamente concorsuale che consenta il libero confronto e la relativa scelta tra un numero di candidati congruo. La previsione regolamentare infatti dispone che sia esperita una "indagine di mercato" espletata attraverso una "lettera d'invito" da inviare "ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari". Si aggiunga poi la previsione che pone peraltro una semplice facoltà all'amministrazione, senza perciò conferire alcun garanzia aggiuntiva circa il *modus procedendi* dell'amministrazione, secondo cui "detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 9".

Va al riguardo rilevato che l'obbligo di seguire procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione è puntualmente declinato nel comma 6-bis del richiamato art. 7 d.Lgs. n. 165/2001. Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione; in proposito è stato affermato che "il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle P.A. deve avvenire previo esperimento di procedure para-selettive e non già in base alla sola valutazione di idoneità del prescelto". (T.A.R. Puglia n. 494 del 19.2.2007). Tale obbligo deve ritenersi generalizzato, in ossequio ai principi generali di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione: la giurisprudenza amministrativa ha poi ricordato che "l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata" (Cons. St., sent. 28 maggio 2010, n. 3405) ed ancora: "qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant'altro, mediante qualunque tipologia di lavoro



autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l'illegittimità dell'affidamento della prestazione del servizio." (T.A.R. Piemonte, 29.9.2008 n. 2106; cfr. Corte sez. reg. contr. Lombardia, n. 11.2.2009. n. 37; 27.11.2012, n. 509 che ribadiscono i principi in questione). E' stato in precedenza precisato proprio da questa Sezione regionale (deliberazione n. 5 del 20.1.2012) che l'omissione della pubblicazione dell'avviso di ricerca "non risulta conforme a quanto prevede l'art. 7 comma 6 bis del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art 32 D.L. 223/2006 e relativa legge di conversione, a mente del quale *"Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"*, senza lasciare spazio all'introduzione di soglie di valore al di sotto delle quali le procedure comparative non sono necessarie o non sono rese pubbliche."

Nel caso di specie l'attivazione di una procedura ultraristretta (richiesta rivolta anche a soli 3 soggetti) per la selezione del consulente esterno non risulta essere in linea con la previsione di cui al citato art. 7 co. 6 bis . Infatti il regolamento dispone che l'ente possa omettere la pubblicazione dell' avviso di ricerca procedendo invece al semplice invito di tre soggetti, ritenuti dallo stesso ente competenti e meritevoli di essere coinvolti senza porre peraltro alcun vincolo nell'individuazione della terna da invitare, essendo del tutto facoltativo per il Comune attingere alle liste di accreditamento.

E' infatti evidente che l'ente riservandosi di scegliere di volta in volta i soggetti esterni da incaricare sulla base di una comparazione del tutto ristretta a pochi, *rectius* a pochissimi soggetti individuati discrezionalmente dall'amministrazione, attiva un procedimento che non solo non garantisce una pubblicità minimamente adeguata, ma che rischia di divenire strumento idoneo a consentire di fatto affidamenti di tipo fiduciario in radicale contrasto con il dettato legislativo.

Al riguardo, in ordine alla necessità per gli enti di rispettare procedure di tipo comparativo adeguatamente pubblicizzate, la giurisprudenza contabile (cfr.sez. reg. contr. Emilia- R. 31.1.2013 n. 28) ha avuto modo di rilevare che la pubblicità è realmente garantita attraverso l'inserimento dell'avviso di ricerca sul sito internet dell'ente per un termine adeguato affermando *"l'avviso per la partecipazione alla procedura comparativa deve essere adeguatamente pubblicizzato, prima del decorso del termine per la presentazione delle domande, per un congruo termine sul sito web istituzionale dell'ente"*; infatti non è stato giudicato sufficiente che l'amministrazione

si riservasse di assicurare una pubblicità nelle forme ritenute dalla stessa congrua. Parimenti è stata ritenuta illegittima una disposizione regolamentare di un comune che prevedeva, per incarichi fiduciari ovvero contenuti entro una determinata soglia di valore, procedimenti di natura esplorativa con libera acquisizione di curriculum senza assicurare un'adeguata pubblicità (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, 19.2.2013 n. 56).

Del resto anche la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che una procedura si può dire realmente selettiva e trasparente qualora sia assicurata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, quali elementi tipici di ogni procedura finalizzata alla scelta di un incaricato di svolgere un'attività nell'interesse dell'amministrazione.

E' stato quindi ritenuto che principio fondamentale dell'ordinamento italiano, che affonda le sue radici nell'art. 97 della Costituzione e nelle norme di matrice comunitaria, impone *"che le prestazioni di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni vengano rese da soggetti scelti a seguito di procedure selettive comparative adeguatamente e previamente pubblicizzate"*. (T.A.R. Piemonte, 29.9.2008 n. 2106; cfr. da ultimo anche Corte Conti, sez. contr. Piemonte, 17.3.2014, n. 49).

Nella fattispecie dunque la procedura disciplinata dall'Amministrazione comunale con il regolamento non risulta conforme alla disciplina legislativa ed in particolare alla previsione circa la necessità di una procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata.

II. Ulteriore previsione del Regolamento che non appare conforme alla legge, sempre con riferimento alla previsione di cui all'art. 7 co. 6 bis d.lgs n. 165/2001, risulta essere quella di cui all'art. 8 alla lettera d) laddove prevede che sia possibile l'affidamento dell'incarico in via diretta senza l'esperimento di procedure selettive *"per incarichi per i quali, anche in relazione alla particolare esiguità del compenso, sussistano fondati motivi per ritenere che la procedura di selezione abbia esito infruttuoso"*.

La previsione appare illegittima nel disporre che non si faccia luogo alla procedura selettiva in casi in cui l'Amministrazione avrebbe modo di ritenere che la procedura stessa non darebbe esito positivo. Infatti tale norma non appare in linea con il dettato normativo poiché di fatto legittimerebbe il Comune a derogare alla comparazione ogniqualvolta reputasse discrezionalmente che la procedura sarebbe infruttuosa, senza neppure descrivere preventivamente tutte le situazioni che sarebbero ricomprensibili. Si tratterebbe di un casistica così aperta e in alcun modo definita da

attribuire all'amministrazione un potere talmente ampio tale da rendere di fatto facilmente aggirabile il principio cardine dell'osservanza della procedura selettiva. D'altro canto la disciplina regolamentare non richiede neppure all'ente di fornire una prova rigorosa e concreta di tale convincimento (infruttuosità della selezione) nell'ambito dell'atto di incarico, ma semplicemente di addurre ragioni che dovrebbero avere una parvenza di fondatezza.

Si aggiunga poi che l'unica ipotesi che risulta essere definita in modo più chiaro, ovvero quella della *"particolare esiguità del compenso"* risulta essere palesemente illegittima, non essendo il *quantum* monetario dell'incarico da conferire in alcun modo criterio scriminante che possa legittimare l'affidamento diretto.

In particolare va rammentato che la giurisprudenza contabile a proposito del fatto che anche in presenza di incarichi comportanti compensi particolarmente esigui (anche quando anche equiparabili ad una sorta di rimborso spese) non è consentito comunque l'affidamento diretto, in deroga alla regola della procedura selettiva, la giurisprudenza contabile ha affermato: *"Stante l'attuale formulazione della legge, non può costituire in nessun modo esimente dalla regola della comparazione il riferimento all'esiguità dell'erogazione"* (Corte Conti, sez. Contr. Lombardia, 3.7.2013 n. 294). Ancora circa l'eccezionalità dei casi di affidamento diretto è stato statuito che *"Il principio di eccezionalità nei termini sopra delineati è di stretta interpretazione e non consente deroghe, sia pur motivate dall'esiguità del compenso pattuito per la prestazione affidata al professionista "esterno" all'amministrazione dell'ente"* (Corte Conti, Sez. Trentino A.A., Trento, 14.3.2013 n. 3) con la precisazione che *"Il riferimento a leggi speciali, che regolano settori diversi dell'azione amministrativa, quali ad esempio i servizi in economia o i lavori pubblici, non appare idoneo a consentire l'esclusione della procedura comparativa: la materia in oggetto è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi, e pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri."* (sull'illegittimità dell'omissione dell'avviso di ricerca a prescindere dall'importo cfr. Corte Conti, sez. reg. Piemonte, 20.1.2012, n. 5).

In conclusione quindi la previsione regolamentare di cui sopra derogatoria dell'esperimento di una procedura adeguatamente pubblicizzata non risulta compatibile con il quadro legislativo. Infatti il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza quali, quelli correttamente individuati alle lettere a) (procedure andate deserte), b) (particolare e comprovata urgenza non imputabile

all'ente) e c) (unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, avente carattere non comparabile) dell'art. 8 del testo regolamentare.

III. Procedendo nell'analisi dell'art. 17 del regolamento, in ordine ai controlli successivi, va rammentato che alla Corte dei Conti, oltre alla verifica sul contenuto del testo regolamentare adottato dagli enti locali ex art. 3 l. n. 244/2007, è affidato un secondo livello di controllo, che è previsto, invece, per tutti gli enti conferenti incarichi ed attiene le singole determinazioni di affidamento.

In particolare, il comma 173 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), ha stabilito che gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Il predetto comma 173 richiama, quindi, il disposto del comma 9, che prevede, fermo quanto stabilito dall' articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non possa essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

Il successivo comma 10 dispone che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

Inoltre il comma 56 art. unico cit. prevede che le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Infine (successivo comma 57), è disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005 e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non possa stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

In ordine alla suddetta disciplina l'art. 17 comma 2 del Regolamento del Comune di Mondovì dispone che le determinazioni di incarico siano sottoposte al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti solo "qualora comportino una spesa su base annua riferita al medesimo oggetto di importo superiore a 5.000,00 Euro".

In realtà tale previsione non rispetta la lettera del comma 173 art. 1 della l. n. 266/2005 posto che vanno trasmessi alla Sezione, ai fini del controllo, tutti gli atti di importo superiore ad € 5.000,00 e non solo quelli comportanti una spesa annua superiore a tale importo. Il citato comma si riferisce infatti inequivocamente alla spesa complessiva e non fa affatto riferimento a quella annua, a differenza, invece, di quanto previsto dai commi 9 e 10 del medesimo articolo. E' dunque l'importo totale della spesa, di cui all'atto di incarico, da prendere a riferimento e non quello relativo a ciascun anno.


P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte:

- dichiara il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo del Comune di Mondovì non conforme alla disciplina di legge per quanto esposto nella parte motiva;
- invita l'Amministrazione comunale ad adottare le conseguenziali misure per conformare il proprio Regolamento alla legge entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.
- dispone che l'amministrazione comunale trasmetta entro il termine di 30 giorni dalla delibera di modifica, il nuovo estratto regolamentare aggiornato.
- dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco del Comune di Mondovì.

Il Relatore

Adriano Gribaudo



Il Presidente f.f.

Mario Pischedda



Depositata in Segreteria

26 MAR. 2014

Il Funzionario preposto

Federico Sola

